Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 17 maggio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 17 MAGGIO 1973:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Varese.

(607)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1973, n. 200.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 22 giugno 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 22 giugno 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — VALSECCHI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America

Il governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America,

Riconoscendo la crescente importanza del traffico aereo internazionale tra i due Paesi e desiderando concludere un Accordo il quale assicuri il suo continuo sviluppo nel comune benessere,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini del presente Accordo:

A. « Accordo » significa questo Accordo e l'annessa Tabella delle Rotte ed ogni emendamento ad essi apportato.

B. « Autorità Aeronautiche » significa, nel caso degli Stati Uniti d'America, il Civil Aeronautics Board o ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal Civil Aeronautics Board; e nel caso dell'Italia, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti e della Aviazione Civile o ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile.

C. « Impresa designata » significa un'impresa che una Parte Contraente avrà notificato all'altra Parte Contraente essere una impresa che opererà una specifica rotta o rotte elencate nella Tabella delle Rotte di questo Accordo. Tale notifica verrà comunicata per iscritto, attraverso i canali diplomatici.

D. « Territorio », in relazione ad uno Stato, significa le aree di territorio sotto la sovranità, protettorato, vassallaggio, giurisdizione, o amministrazione fiduciaria di quello Stato, e le acque territoriali ad esso adiacenti.

E. « Servizio aereo » significa qualsiasi servizio regolare effettuato per mezzo di aeromobili per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci, separatamente o in combinazione.

F. « Servizio aereo internazionale » significa un servizio aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato.

G. « Fermata per scopi non di traffico » significa l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, merci o posta.

Articolo 2.

Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti necessari per l'effettuazione di servizi aerei da parte dell'impresa o delle imprese designate: diritti di transito, di scalo per scopi non di traffico e di entrata e di uscita a fini commerciali per il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione, nei punti del proprio territorio menzionati in ciascuna delle rotte specificate nell'apposito paragrafo della Tabella delle Rotte del presente Accordo.

Articolo 3.

Il servizio aereo su una rotta specificata potrà essere iniziato da una o più imprese di una Parte Contraente in qualsiasi momento dopo che la Parte Contraente abbia designato tale impresa o imprese per quella rotta e che l'altra Parte Contraente abbia concesso il necessario permesso operativo. Tale altra Parte Contraente dovrà, ai termini dell'articolo 4, concedere il suddetto permesso con un minimo di ritardo procedurale, fermo restando che l'impresa o le imprese designate possono essere richieste di dimostrare alle competenti Autorità aeronautiche di quella Parte Contraente di essere in possesso dei requisiti richiesti in base alle leggi e ai regolamenti normalmente applicati da quelle Autorità, prima di ottenere l'autorizzazione ad intraprendere le operazioni contemplate nel presente Accordo.

Articolo 4.

A. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare, sospendere o revocare il permesso operativo di una impresa designata dall'altra Parte Contraente di cui all'articolo 3 del presente Accordo, o di imporre condizioni a tale permesso nel caso che:

1) tale impresa non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti in base alle leggi e regolamenti normalmente applicati dalle Autorità aeronautiche di quella Parte Contraente;

2) tale impresa non sia in grado di ottemperare alle leggi e regolamenti cui si riferisce l'articolo 5 del presente Accordo; o

3) detta Parte Contraente non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani di cittadini dell'altra Parte Contraente.

B. A meno che una immediata azione si renda necessaria per impedire la violazione delle leggi o regolamenti di cui all'articolo 5 del presente Accordo, il diritto di sospendere o revocare tale permesso dovrà essere esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.

Articolo 5.

A. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente relativi all'ammissione o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o alle operazioni e alla navigazione di tali aeromobili durante la loro permanenza entro il proprio territorio avranno vigore per gli aeromobili dell'impresa o delle imprese designate dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservati da tali aeromobili all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

B. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente relativamente all'ammissione o alla partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili, quali i regolamenti riguardanti l'entrata, la *clearance*, l'immigrazione, i passaporti, le dogane e la quarantena dovranno essere osservati da e per conto di tali passeggeri, equipaggi o merci dell'altra Parte Contraente all'entrata o all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

Articolo 6.

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una Parte Contraente ed ancora in vigore, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per l'esercizio delle rotte e dei servizi contemplati dal presente Accordo, a condizione che i requisiti richiesti per l'emissione o la convalida di tali certificati o licenze siano uguali o superiori ai livelli minimi che possono essere stabiliti in base alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale. Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente.

Articolo 7.

Ciascuna Parte Contraente può imporre o permettere che siano imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo. Ciascuna Parte Contraente concorda, tuttavia, che tali oneri non saranno maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture nei confronti dei propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.

Articolo 8.

A. Agli aeromobili delle imprese aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti, che effettuano servizi di trasporto aereo regolati dal presente Accordo, sarà consentito l'accesso e la partenza dai territori dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa.

B. Ciascuna Parte Contraente, su basi di stretta reciprocità, garantirà la totale esenzione alle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente per quanto concerne le restrizioni all'importazione, il pagamento dei dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro diritto o tassa gravante sui carburanti, lubrificanti, articoli tecnici di consumo, parti di ricambio (ivi compresi i motori), dotazioni normali di bordo, provviste di bordo ed altri prodotti destinati all'esclusivo uso degli aeromobili che le dette imprese impiegano nei servizi di trasporto aereo previsti dal presente Accordo. Tali esenzioni si applicheranno ai materiali:

1) introdotti nei territori di ciascuna Parte Contraente e destinati ad essere impiegati a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente;

2) esistenti a bordo degli aeromobili delle imprese designate da ciascuna Parte Contraente all'arrivo e alla partenza dai territori dell'altra Parte Contraente;

3) presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate da ciascuna Parte Contraente nei territori dell'altra Parte Contraente e destinati ad esclusivo uso dei suddetti aeromobili.

C. I materiali ammessi a fruire delle agevolazioni doganali e fiscali previste dal precedente paragrafo potranno essere impiegati o consumati anche nel corso dei voli sul territorio della Parte Contraente che ha concesso le dette agevolazioni, ma non potranno essere utilizzati per usi diversi dai servizi di trasporto aereo. Essi dovranno essere riesportati nei casi in cui non siano impiegati per i suddetti servizi a meno che non vengano ceduti o prestati ad altra impresa aerea fruente delle stesse agevolazioni o sia loro concesso lo svincolo doganale (nazionalizzazione), secondo le disposizioni vigenti nei territori della suddetta Parte Contraente. In attesa del loro impiego o consumo o destinazione, tali materiali resteranno sotto il controllo doganale.

D. Le agevolazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno applicate, nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali in vigore e nella maggiore misura possibile, anche ai materiali costituenti speciale attrezzatura tecnica al suolo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente per il servizio di assistenza degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.

E. Le agevolazioni previste dal presente articolo si intendono subordinate all'osservanza delle procedure in vigore nei territori della Parte Contraente che deve accordarle e non si estendono agli oneri relativi alla prestazione di servizi.

Articolo 9.

A. Vi sarà pari ed equa possibilità per le imprese di ciascuna Parte Contraente di operare su qualsiasi rotta contemplata nel presente Accordo.

B. Nell'esercizio da parte delle imprese di una Parte Contraente dei servizi aerei indicati nel presente Accordo, sarà preso in considerazione l'interesse delle imprese dell'altra Parte Contraente al fine di non interferire indebitamente sui servizi da queste posti in essere su tutte o parte delle stesse rotte.

C. I servizi aerei offerti al pubblico da parte delle imprese che operano ai termini del presente Accordo dovranno essere strettamente rapportati alle esigenze del pubblico per i servizi stessi.

D. I servizi esercitati da una impresa designata ai termini del presente Accordo avranno come loro obiettivo primario l'offerta di una capacità adeguata alle richieste del traffico tra il Paese del quale l'impresa ha la nazionalità ed i Paesi di ultima destinazione del traffico. Il diritto di imbarcare o sbarcare su tali servizi traffico internazionale diretto a e proveniente da terzi Paesi in un punto o punti sulle rotte indicate nel presente Accordo, sarà esercitato in conformità ai princìpi generali di ordinato sviluppo cui entrambe le Parti Contraenti aderiscono e sarà sottoposto al principio generale che la capacità dovrebbe essere correlata:

1) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine e i Paesi di ultima destinazione del traffico;

2) alle esigenze dei servizi diretti; e,

3) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa l'impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali.

E. Nessuna Parte Contraente imporrà unilateralmente restrizioni alla impresa o imprese dell'altra Parte Contraente, per quel che concerne capacità, frequenze, orario o tipo di aeromobile impiegato in relazione a servizi su qualsiasi rotta specificata nel presente Accordo. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti ritenga che le operazioni effettuate da un'impresa dell'altra Parte Contraente non si siano conformate ai criteri e ai princìpi indicati nell'articolo 9, essa in base all'articolo 11 dell'Accordo può richiedere l'apertura di consultazioni allo scopo di riconsiderare le operazioni in questione per determinare se esse sono conformi a detti criteri e princìpi.

Articolo 10.

A. Tutte le tariffe da applicarsi da parte di una impresa di una Parte Contraente per il trasporto per e dal territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli dopo aver dato debita considerazione ai principali fattori ad esse connessi quali i costi di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe applicate da tutte le altre imprese, come pure le caratteristiche di ciascun servizio. Tali tariffe saranno soggette all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti, le quali agiranno in conformità con gli obblighi assunti in virtù del presente Accordo, nei limiti dei loro poteri legali.

B. Qualsiasi tariffa che l'impresa di ciascuna delle Parti Contraenti proporrà di adottare per il trasporto verso o dal territorio dell'altra Parte Contraente, dovrà, se così sarà richiesto, essere notificata da questa impresa alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente almeno trenta (30) giorni prima della data proposta per la sua entrata in vigore a meno che la Parte Contraente alla quale la notifica deve essere fatta non conceda un termine più breve per la notifica. Le Autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente faranno del loro meglio per assicurare che le tariffe adottate e percepite siano conformi alle tariffe notificate ad entrambe le Parti Contraenti e che nessuna impresa riduca una qualunque parte di tali tariffe con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, inclusi il pagamento di Commissioni eccessive agli agenti o l'uso di tassi di cambio monetari non realistici.

C. Entrambe le Parti Contraenti riconoscono che durante i periodi per i quali ciascuna Parte Contraente ha approvato le procedure relative alle conferenze di traffico dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, o di altra associazione di vettori aerei internazionali, gli accordi tariffari conclusi attraverso tali procedure e riguardanti una impresa o imprese di una Parte Contraente saranno soggetti all'approvazione delle autorità aeronautiche di questa Parte Contraente.

D. Se una Parte Contraente, ricevuta la notifica di cui al paragrafo *B* di cui sopra non è soddisfatta dalla tariffa proposta, informerà in conformità l'altra Parte Contraente almeno quindici (15) giorni prima della data in cui tale tariffa dovrebbe entrare in vigore, e le Parti Contraenti faranno in modo di raggiungere un accordo sulla tariffa appropriata.

E. Se una Parte Contraente, riesaminata una tariffa vigente adottata per il trasporto verso o dal proprio territorio da una impresa o imprese dell'altra Parte Contraente non è soddisfatta di tale tariffa, informerà in conformità l'altra Parte Contraente e le Parti Contraenti faranno in modo di raggiungere un accordo sulla tariffa appropriata.

F. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo sulla base di quanto disposto nei paragrafi *D* e *E*, ciascuna Parte Contraente farà del suo meglio per porre in vigore tale tariffa.

G. Se:

1) venendo a verificarsi il caso previsto nel paragrafo *D* un accordo non può essere raggiunto prima della data in cui tale tariffa sarebbe altrimenti entrata in vigore, oppure

2) venendo a verificarsi il caso previsto nel paragrafo *E*, un accordo non può essere raggiunto prima dello scadere dei sessanta (60) giorni dalla data della notifica,

allora la Parte Contraente che ha sollevato obiezione alla tariffa può compiere quei passi che essa considera necessari per prevenire l'inizio o la continuazione del servizio in questione operato secondo la tariffa contestata; fermo restando, tuttavia, che la Parte Contraente che solleva l'obiezione non richiederà l'adozione di una tariffa maggiore della tariffa più bassa adottata dalla propria impresa o imprese per l'effettuazione di un servizio analogo fra i medesimi punti.

H. Quando nei casi previsti ai paragrafi *D* e *E* del presente articolo le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti non possono accordarsi entro un ragionevole periodo di tempo sulla tariffa appropriata da adottare dopo che si sono tenute le consultazioni iniziate a seguito dell'obiezione di una Parte Contraente in merito alla tariffa proposta o ad una tariffa esistente dell'impresa o imprese dell'altra Parte Contraente, su richiesta di una delle due, verranno applicate le clausole previste nell'articolo 12 del presente Accordo. Nell'emettere la propria decisione o sentenza il tribunale arbitrale sarà guidato dai princìpi fissati nel presente articolo.

I. (*i*). Ciascuna impresa designata ha il diritto di svolgere una attività di vendita nel settore dei trasporti aerei nel territorio dell'altra Parte Contraente

direttamente e, a sua discrezione, attraverso i propri agenti. Tale impresa avrà diritto a svolgere tale attività di vendita, e qualsiasi persona sarà libera di acquistare i servizi offerti nella moneta di quella Parte Contraente o in monete liberamente convertibili di altri Paesi.

(*ii*). Qualsiasi tariffa pubblicata nella moneta nazionale di una delle Parti Contraenti sarà stabilita in modo che il suo ammontare rifletta il tasso di cambio reale (ivi inclusi tutti i diritti di cambio ed altre tasse) al quale le imprese di entrambe le Parti possono convertire e trasferire, nella moneta nazionale dell'altra Parte, gli introiti derivanti dalle loro operazioni di trasporto.

(*iii*). Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel proprio Paese gli introiti percepiti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in eccedenza alle spese sostenute localmente. La conversione ed il trasferimento saranno concessi prontamente e senza restrizioni al tasso di cambio in vigore per la vendita dei servizi di trasporto al momento in cui tali introiti vengono presentati per la conversione ed il trasferimento, e saranno esenti da tasse nella misura più ampia permessa dalla legge nazionale. Se una Parte Contraente richiede che le venga avanzata domanda per la conversione ed il trasferimento, le imprese dell'altra Parte Contraente potranno presentare tale domanda anche settimanalmente, senza bisogno di una documentazione eccessiva o discriminatoria.

Articolo 11.

A. Ciascuna Parte Contraente può in qualsiasi momento richiedere consultazioni in merito alla interpretazione, applicazione o emendamento del presente Accordo. Tali consultazioni dovranno avere inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui l'altra Parte Contraente riceve la richiesta.

B. Le modifiche al presente Accordo diverse da quelle riguardanti la Tabella delle Rotte entreranno in vigore nello stesso modo in cui entra in vigore il presente Accordo.

C. Le modifiche alla Tabella delle Rotte entreranno in vigore a seguito di approvazione secondo quanto previsto dalle leggi e procedure nazionali di ciascuna Parte Contraente al momento dello scambio delle note diplomatiche.

Articolo 12.

A. Ogni controversia relativa a questioni regolate dal presente Accordo che non sia stata soddisfacentemente risolta attraverso consultazione, dovrà essere sottoposta ad arbitrato su richiesta di una delle Parti Contraenti, secondo la procedura qui di seguito stabilita.

B. L'arbitrato avverrà di fronte ad un tribunale di tre arbitri costituito come segue:

1) Un arbitro sarà nominato da ciascuna Parte Contraente entro 60 giorni dalla data di invio da una all'altra Parte Contraente della richiesta di arbitrato. Entro i 30 giorni successivi al periodo di 60 giorni, i due arbitri così designati designeranno, d'accordo fra di loro, un terzo arbitro che non dovrà essere cittadino di nessuna delle due Parti Contraenti.

2) Se il terzo arbitro non è designato secondo i princìpi contenuti nel paragrafo 1) di cui sopra, ciascuna delle due Parti Contraenti può chiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale di designare l'arbitro necessario.

C. Ciascuna Parte Contraente farà del proprio meglio nei termini previsti dalla propria legislazione per dare esecuzione a qualsiasi decisione o sentenza del Tribunale arbitrale.

D. Le spese del Tribunale arbitrale, inclusi gli oneri e le spese degli arbitri, saranno egualmente sopportate dalle Parti Contraenti.

Articolo 13.

Il presente Accordo ed ogni emendamento allo stesso verrà registrato presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

Articolo 14.

Ciascuna Parte Contraente può in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente la propria intenzione di porre termine al presente Accordo. Tale comunicazione sarà inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Il presente Accordo avrà termine un anno dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, la comunicazione si riterrà ricevuta 14 giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 15.

Il presente Accordo entrerà in vigore il 15° giorno successivo allo scambio di note che avrà luogo in relazione alla consegna dello strumento italiano di ratifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, il 22 giugno 1970 in duplice originale nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Aldo MORO

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
Graham MARTIN

TABELLA DELLE ROTTE

STATI UNITI

A. Una impresa o le imprese designate dal Governo degli Stati Uniti avranno il diritto di operare servizi aerei su ciascuna delle rotte specificate, in entrambe le direzioni, e di effettuare scali programmati nel territorio italiano nei punti specificati in questo Paragrafo:

Dagli Stati Uniti via punti intermedi in Irlanda, Regno Unito, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Svizzera, Portogallo e Spagna per:

a) Milano, Roma e uno dei seguenti punti: Torino o Pisa o Napoli;

b) Roma ed oltre per Grecia, Turchia, Libano, Israele, Siria, Repubblica Araba Unita, Arabia Saudita, Iran, Pakistan, India, Ceylon, Birmania, Tailandia, Malaysia, Cambogia, Viet Nam, Cina Continentale ed Hong Kong.

NOTE:

1. I voli serviranno uno dei seguenti punti come ultimo punto di partenza o primo punto di arrivo negli Stati Uniti:

Per servizi misti: Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, Chicago, Detroit, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle e San Juan.

Per servizi tutto-merci: Boston, New York, Philadelphia, Chicago, Detroit e San Francisco.

L'impresa o le imprese degli Stati Uniti possono servire punti addizionali come ultimo punto di partenza o primo punto di arrivo ma prima che detti servizi vengano iniziati le due Parti dovranno concludere apposite consultazioni. Lo scopo di tali consultazioni sarà di concordare se tali nuovi servizi produrranno uno squilibrio nei benefici economici disponibili per gli Stati Uniti sulla base della Tabella delle Rotte, e, se tale è il caso, di determinare appropriato compenso per l'Italia al fine di ristabilire un equilibrio di benefici economici disponibili per le due Parti.

2. Non sono concessi diritti per il trasporto di traffico locale, in coincidenza oppure di *stop-over* tra punti in Italia.

3. I servizi tutto-merci dovranno terminare in Italia.

4. In ciascuno dei Paesi oltre Roma sopra citati, un solo punto può essere servito, ad eccezione dell'India, dove tre punti possono essere serviti, e della Turchia, Birmania, Cambogia, Viet Nam, Cina Continentale, dove due punti possono essere serviti.

5. Uno solo dei seguenti punti in Italia può essere servito allo stesso tempo: Torino oppure Napoli oppure Pisa, solo per servizi tutto-merci.

Dopo che viene fatta la scelta iniziale, una sostituzione può essere effettuata in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi tramite canali diplomatici. Successivamente, qualsiasi ulteriore sostituzione può essere effettuata solo ad intervalli di non meno di tre anni, con preavviso di sei mesi tramite canali diplomatici.

ITALIA

B. Una impresa o le imprese designate dal Governo della Repubblica italiana avranno il diritto di operare servizi aerei su ciascuna delle rotte specificate, in entrambe le direzioni, e di effettuare scali programmati nel territorio degli Stati Uniti ai punti specificati in questo paragrafo:

Dall'Italia via punti intermedi in Francia o Spagna; Irlanda o Portogallo; Regno Unito; e un punto in Canada per:

1) New York;
2) Boston e Detroit;
3) Boston, Philadelphia e Washington;
4) Chicago;
5) Uno dei seguenti:
   a) Washington e Los Angeles; oppure
   b) Chicago e Los Angeles; oppure
   c) Detroit e San Francisco.

NOTE:

1. I voli serviranno uno dei seguenti punti come ultimo punto di partenza o primo punto di arrivo in Italia:

Per servizi misti: Roma e Milano.

Per servizi tutto-merci: Roma, Milano, Pisa, Torino.

La impresa o le imprese dell'Italia possono servire punti addizionali come ultimo punto di partenza o primo punto di arrivo ma prima che detti servizi vengano iniziati le due Parti dovranno concludere apposite consultazioni. Lo scopo di tali consultazioni sarà di concordare se tali nuovi servizi produrranno uno squilibrio nei benefici economici disponibili per l'Italia sulla base della Tabella delle Rotte, e, se tale è il caso, di determinare appropriato compenso per gli Stati Uniti al fine di ristabilire un equilibrio di benefici economici disponibili per le due Parti.

2. Non sono concessi diritti per il trasporto di traffico locale, in coincidenza oppure di *stop-over* tra punti negli Stati Uniti.

3. Solo tre punti negli Stati Uniti possono essere serviti dai servizi tutto-merci e cioè Boston, New York, Chicago, con i seguenti coterminali: Boston e New York, e New York e Chicago.

4. Solo quattro Paesi intermedi possono essere serviti allo stesso tempo: 1) il Regno Unito; 2) un punto in Canadà; 3) Francia o Spagna; 4) Portogallo o Irlanda. Inoltre, solo una delle seguenti combinazioni di coterminali Washington e Los Angeles, o Chicago e Los Angeles, o Detroit e San Francisco può essere servita allo stesso tempo. La scelta tra una delle tre combinazioni di coterminali e la scelta tra Francia o Spagna e tra Portogallo o Irlanda verrà fatta secondo la seguente procedura: dopo che viene fatta la scelta iniziale, una sostituzione può essere effettuata in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi tramite canali diplomatici. Successivamente, qualsiasi ulteriore sostituzione può essere effettuata solo ad intervalli di non meno di tre anni, con preavviso di sei mesi tramite canali diplomatici.

5. Solo un punto intermedio può essere servito su qualsiasi volo.

C. Punti su qualsiasi delle rotte specificate possono essere omessi in qualsiasi volo a scelta delle imprese designate, inclusi punti nel territorio dell'altra Parte.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

LEGGE 12 aprile 1973, n. **201**.

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione « mortis causa », concluse a Roma il 22 aprile 1968 e dello scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione *mortis causa*, concluse a Roma il 22 aprile 1968, nonchè lo scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni, effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni ed allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, all'articolo XI della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione *mortis causa* e alle disposizioni contemplate nella clausola finale dello scambio di note del 19 febbraio-21 marzo 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare le questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascun Stato Contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo e su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari o stipendi pagati dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:

a) Per quanto concerne l'Italia:
(*i*) l'imposta sul reddito dei terreni;
(*ii*) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
(*iii*) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
(*iv*) l'imposta sui redditi agrari;
(*v*) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;
(*vi*) l'imposta sulle Società; e
(*vii*) l'imposta sulle obbligazioni.

b) Per quanto concerne Israele:
(*i*) l'imposta sul reddito (*the income tax*); compresa
(*ii*) l'imposta sulle società (*the company tax*);
(*iii*) l'imposta sul miglioramento fondiario (*land betterment tax*); e
(*iv*) l'imposta sul patrimonio e fondo di compensazione di cui alla legge 1961 (*property tax and compensation fund law* 1961).

4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite per conto di ciascuno Stato Contraente in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.

5. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.

Articolo II

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) Le espressioni « uno degli Stati Contraenti » e « l'altro Stato Contraente » designano l'Italia o Israele, come il contesto richiede.

b) Il termine « persona » comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi, aventi o no la personalità giuridica.

c) Il termine « società » designa gli Enti con personalità giuridica o gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.

d) Le espressioni « impresa di uno degli Stati Contraenti » e « impresa dell'altro Stato Contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati Contraenti e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente.

e) (1) Ai fini della presente Convenzione, il termine « residente » di uno Stato Contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione del detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo.

(2) Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

(*i*) Detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha una abitazione permanente.

Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali).

(*ii*) Se non è possibile determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente.

(*iii*) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

(3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona giuridica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede

della sua direzione effettiva. La medesima disposizione si applica alle società di persone e alle associazioni che, in base alle leggi nazionali che le disciplinano, non hanno la personalità giuridica.

f) (1) L'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività:

(2) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:

(*i*) una sede di direzione;

(*ii*) una succursale;

(*iii*) una officina;

(*iv*) un ufficio;

(*v*) un laboratorio;

(*vi*) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazioni di risorse naturali;

(*vii*) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi.

(3) Non si considera che esista una « stabile organizzazione » se:

(*i*) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

(*ii*) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(*iii*) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(*iv*) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(*v*) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.

(4) Una persona che agisca in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5, è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome della impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

(5) Non si considera che una impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

(6) Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

g) L'espressione « autorità competente » designa per quanto concerne Israele il Ministro per le finanze o il suo rappresentante autorizzato, per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze, direzione generale delle imposte dirette.

2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno degli Stati Contraenti, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte, oggetto della presente Convenzione.

Articolo III

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche nel caso in cui una impresa di navigazione marittima o aerea di uno degli Stati Contraenti gestisca una agenzia nel territorio dell'altro Stato Contraente, limitatamente però all'attività dell'agenzia relativa alla vendita di biglietti per il trasporto di persone o di merci da parte di navi e aeromobili (appartenenti o no a detta impresa), compreso il servizio di collegamento.

3. Nel caso in cui una impresa di navigazione aerea di uno degli Stati Contraenti partecipi a un *pool*, ad una impresa per l'esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano anche ai redditi che la detta impresa realizzi mediante la cooperazione sopra descritta.

Articolo IV

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità alla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonché da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti dalle imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole o forestali, nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo V

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo IV, è tassabile nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.

2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di una impresa, o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di

una libera professione, è tassabile nello Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonchè i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'imposta sulle obbligazioni non è considerata imposta sul patrimonio.

Articolo VI

1. Gli utili di una impresa di uno Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attività, l'imposta sugli utili dell'impresa può essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando una impresa di uno Stato Contraente svolge attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata una impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute e attribuibili alla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così attribuibili, sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Articolo VII

Quando

a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o

b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Articolo VIII

I compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci di una società residente dell'altro Stato Contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

Articolo IX

I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede è tassabile in questo altro Stato.

Articolo X

1. Salve le disposizioni degli articoli VIII e XI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato Contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato Contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e

c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attività svolte a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo XI

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servigi resi a detto Stato o ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse non sono soggette a tassazione nell'altro Stato Contraente se il pagamento viene effettuato ad un cittadino del menzionato primo Stato.

2. Le disposizioni degli articoli VIII, X e XII non si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali e industriali esercitate da uno degli Stati Contraenti o da un suo ente locale.

3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo XII, il termine « pensione » designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o quale indennizzo per lesioni riportate.

Articolo XII

1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XI, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, nonchè le annualità sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale il beneficiario è residente.

2. Ai fini del presente articolo, il termine « annualità » designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite, vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare detti pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in danaro.

Articolo XIII

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità sono tassabili nello Stato Contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo XIV

Un residente di uno degli Stati Contraenti che, su invito di una università, di una scuola superiore o di altri istituti di insegnamento superiore o di ricerche scientifiche situati nell'altro Stato Contraente, si reca nel detto altro Stato Contraente al solo fine di insegnamento o di ricerca scientifica presso detti istituti, per un periodo non eccedente i due anni, non è soggetto a tassazione in detto altro Stato per le remunerazioni che egli riceve per tale insegnamento o ricerca.

Articolo XV

Un residente di uno degli Stati Contraenti che soggiorni temporaneamente nell'altro Stato Contraente esclusivamente

a) in qualità di studente presso università, scuole superiori o scuole riconosciute in detto altro Stato,

b) in qualità di apprendista o al fine di acquisire cognizioni in campo tecnico, professionale o commerciale, oppure

c) in qualità di beneficiario di borse di studio, sussidi o premi concessi al prevalente fine di studio o di ricerche da parte di enti religiosi, di assistenza, scientifici o di istituti di educazione riconosciuti,

non è soggetto a tassazione in detto altro Stato per le somme che riceva dall'estero ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua formazione.

Articolo XVI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell'altro Stato Contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, lo Stato Contraente dal quale gli interessi provengono ha il diritto di assoggettare ad imposta tali interessi in conformità alla sua legislazione, ma l'aliquota di imposta che applica non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di detta limitazione.

3. Ai fini del presente articolo, il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non si applicano qualora il beneficiario degli interessi svolga attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e tali interessi siano attribuibili a detta stabile organizzazione; in tal caso,

a) in Israele è applicabile l'articolo VI della presente Convenzione;

b) in Italia è applicabile la legislazione italiana.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alle legislazioni degli Stati Contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo XVII

1. I dividendi pagati ad un residente di uno degli Stati Contraenti da una società residente dell'altro Stato Contraente sono tassabili in detto altro Stato Contraente con aliquota non superiore al 25 per cento.

2. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad accezione dei crediti nonchè i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, abbia nell'altro Stato Contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, è applicabile l'articolo VI.

4. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, nè prelevare niuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo XVIII

1. I canoni (*royalties*) provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale l'alienante è residente.

4. Il trattamento dei canoni non si applica ai compensi variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. In tali casi si applicano gli articoli IV e V relativi alla tassazione dei beni immobili.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni o utili, residente di uno Stato Contraente, abbia nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione alla quale siano effettivamente connessi i diritti o i beni che danno luogo ai canoni. In tal caso è applicabile l'articolo VI.

6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, eccedano l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alle legislazioni degli Stati Contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo XIX

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

a) il Governo italiano nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio; tuttavia il Governo italiano deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta israeliana sul reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Israele in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

(*i*) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Israele deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Israele su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

(*ii*) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Israele eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

(*iii*) per quanto concerne le imposte sul patrimonio, il Governo italiano deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata in Israele sul medesimo elemento di patrimonio. L'ammontare della detrazione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Israele nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.

b) in Israele:

(*i*) l'imposta italiana pagabile, sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito proveniente da fonti situate in Italia è ammessa in deduzione da ogni imposta israeliana pagabile sul reddito stesso. Tuttavia l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta israeliana attribuibile a detto reddito nella proporzione in cui il reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

Qualora detto reddito sia costituito da dividendi ordinari pagati da una società residente in Italia, nella deduzione si terrà conto (in aggiunta ad ogni imposta italiana specifica sui dividendi) dell'imposta italiana pagabile dalla società sui propri utili, e, ove si tratti di dividendi relativi ad azioni con godimento preferenziale aventi la caratteristica di azioni con diritto sia ad una quota fissa di dividendo, sia ad una quota supplementare di partecipazione agli utili, l'imposta italiana così pagabile dalla società è del pari presa in considerazione nella misura in cui il dividendo ecceda detta quota fissa.

(*ii*) l'imposta sul patrimonio pagata nella Repubblica italiana è ammessa in deduzione dall'imposta israeliana sul patrimonio applicata sullo stesso elemento di patrimonio. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta israeliana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Italia nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.

2. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati Contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in

parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo delle deduzioni d'imposta da operare a norma dei paragrafi 1 *a*) e 1 *b*).

Articolo XX

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono soggetti nell'altro Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità dello Stato Contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato Contraente.

3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.

4. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività nelle medesime condizioni.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia.

5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono soggetti nel primo Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle società prelevata in conformità alla legislazione italiana.

7. Ai fini del presente articolo, il termine « tassazione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo XXI

1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo alla autorità competente dello Stato Contraente di cui egli è residente. Detto reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata.

2. Detta autorità competente farà del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non è in condizione di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti comunicheranno direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti.

Articolo XXII

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. Tuttavia, le autorità competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'autorità fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone o autorità che, in virtù della legislazione di detto Stato Contraente, sono incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed autorità incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le autorità competenti.

2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi amministrativa di detto Stato;

b) fornire particolari non consentiti dalla legislazione dell'uno o dell'altro Stato Contraente.

3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.

Articolo XXIII

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto a più estese esenzioni che siano accordate ai funzionari diplomatici o consolari in virtù di norme generali di diritto internazionale o di particolari accordi. Ove, in virtù di detto regime comportante più estese esenzioni, reddito e patrimonio non sono soggetti ad imposta nello Stato ricevente, il diritto alla tassazione viene riservato allo Stato che detti funzionari rappresentano.

Articolo XXIV

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Gerusalemme non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa si applicherà al reddito realizzato ed al patrimonio posseduto a partire dal 1° gennaio 1962.

Articolo XXV

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia dal 1° gennaio successivo alla scadenza del termine di sei mesi.

FATTO a Roma, il 22 aprile 1968 corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
G. V. SORO

Per il Governo dello Stato di Israele
Ehud AVRIEL

Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione « mortis causa ».

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le imposte a cui si riferisce la presente Convenzione sono:

a) per quanto riguarda l'Italia:

1) l'imposta sulle successioni;

2) l'imposta sull'asse ereditario globale netto;

b) per quanto riguarda Israele:

l'imposta sulle successioni.

Questa Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.

Le competenti autorità degli Stati contraenti informeranno l'un l'altra al termine di ogni anno su ogni sostanziale modificazione nella loro legislazione fiscale in materia di imposte sull'asse ereditario e sulle successioni.

Articolo II

Ai fini della presente Convenzione:

a) il termine « Italia » significa la Repubblica Italiana;

b) il termine « Israele » significa lo Stato di Israele;

c) il termine « imposta », significa l'imposta sull'asse ereditario globale netto e quella sulle successioni applicate dall'Italia, ovvero l'imposta sulle successioni applicata da Israele, come il contesto richiede;

d) il termine « autorità competente » significa, nel caso dell'Italia, il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e, nel caso d'Israele, il Ministro per le finanze o un suo rappresentante.

Articolo III

1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte, era domiciliata in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è situato, è, ai fini dell'applicazione dell'imposta, determinato esclusivamente secondo le seguenti regole:

a) i beni immobili sono considerati situati nel luogo in cui si trovano;

b) i beni mobili corporali (tranne quelli per i quali una apposita norma sia qui di seguito stabilita) e i biglietti di banca o la carta moneta e le altre forme di moneta riconosciute come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esistenti nel luogo in cui detti beni o monete sono situati al tempo del decesso o, se in transito, nel luogo di destinazione.

c) i crediti (ivi comprese le obbligazioni, i pagherò cambiari e le cambiali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore è domiciliato o, se il debitore è una società, nello Stato in cui la stessa è costituita o operante;

d) le azioni e le partecipazioni in società sono considerate esistenti nello Stato in cui la società è costituita o operante;

e) le navi, gli aeromobili e le relative quote sono considerati esistenti nel luogo della loro immatricolazione;

f) i beni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio d'una professione libera e che sono destinati ad una stabile organizzazione esistente in uno dei due Stati contraenti, così come lo avviamento ad essi relativo, sono soggetti all'imposta in tale Stato.

Il termine « stabile organizzazione » indica un'istallazione permanente di affari dove l'impresa esercita tutta o parte della propria attività.

Costituisce « stabile organizzazione »:

i) una sede di direzione;

ii) una succursale;

iii) un ufficio;

iv) un'officina;

v) un laboratorio;

vi) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di ricchezze naturali;

vii) un cantiere di costruzione o di montaggio del quale la durata superi i 12 mesi;

g) le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui sono registrati;

h) i diritti di autore e di esclusività, i diritti relativi a lavori artistici e scientifici, i diritti e le licenze per l'uso di qualsiasi opera, lavoro artistico o scientifico coperti da diritti d'autore, brevetti, marchi di fabbrica o disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano sono esercitati;

i) tutti i beni diversi da quelli sopra menzionati sono considerati esistenti nello Stato nel quale il *de cuius* era domiciliato al tempo della morte.

Articolo IV

Ai fini della presente Convenzione, per domicilio si intende il luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi.

In caso di dubbio in quale dei due Stati il *de cuius* aveva il suo domicilio ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui il defunto poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sarà decisa con un accordo particolare tra le autorità competenti dei due Stati. A tal proposito, sarà considerato con quale dei due Stati il *de cuius*, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici più stretti. Se il *de cuius* non aveva il suo domicilio in nessuno dei due Stati contraenti, egli sarà considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati, la questione, relativa alla determinazione del suo domicilio, sarà decisa mediante un accordo particolare tra le autorità competenti dei due Stati.

Articolo V

I debiti che gravano i beni di cui all'articolo III della presente Convenzione o che sono garantiti sui beni della stessa natura, sono imputati nello Stato in cui detti beni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti beni, o di tutti gli altri beni che tale Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti diversi dai precedenti sono imputati sui beni assoggettati ad imposta nello Stato nel quale il *de cuius* era domiciliato al momento della morte.

Se i debiti che possono essere imputati in uno dei due Stati, ai sensi delle disposizioni del primo alinea, superano il valore della somma dei beni sui quali tale Stato ha il diritto di imporre, la differenza non coperta è imputata sui beni assoggettati a imposta nell'altro Stato.

Articolo VI

Nessuna imposta sarà applicata sui beni trasmessi per testamento dal *de cuius*, il quale al tempo della morte era domiciliato in uno degli Stati contraenti, a favore degli enti seguenti:

1) l'altro Stato contraente;

2) una autorità locale dello stesso per fini religiosi, educativi, culturali, benefici, assistenziali;

3) istituti, fondati o da fondarsi, aventi gli stessi fini, appartenenti al predetto secondo Stato contraente e da questo riconosciuti come tali.

Articolo VII

Le competenti Autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica, nonché ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Articolo VIII

Ogni contribuente che prova che le tassazioni stabilite o progettate a suo carico hanno provocato o possono provocare nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai princìpi della presente Convenzione può reclamare all'autorità competente dello Stato nel quale egli è considerato domiciliato, ai sensi dell'articolo IV o nel quale il *de cuius*, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso.

Se il reclamo è ritenuto fondato, lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione.

Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.

Articolo IX

Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.

Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in ciascuno degli Stati contraenti.

Ove sorgessero dubbi o difficoltà circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere la questione di mutuo accordo.

Articolo X

Le competenti autorità dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare le norme della presente Convenzione e corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Articolo XI

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti relativi saranno scambiati a Gerusalemme appena possibile.

La presente Convenzione avrà effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicata alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente. Essa avrà effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente, ma potrà venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purché sia denunciata almeno sei mesi prima. In tale caso la Convenzione cesserà di avere efficacia il primo di gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi.

FATTO a Roma, il 22 aprile 1968 corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, aventi i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
G. V. SORO

Per il Governo dello Stato di Israele
Ehud AVRIEL

Scambio di note che modifica la convenzione fra l'Italia e Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione « mortis causa » (Roma, 22 aprile 1968).

ROMA, 19 FEBBRAIO-21 MARZO 1970

L'AMBASSADEUR D'ISRAEL

Rome, 19 February, 1970

Excellency,

I have the honour to refer to the Conventions between the Italian Republic and the State of Israel for the Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on income and capital and for the prevention of double taxation on estates and inheritances signed in Rome on the 22nd of April 1968.

The first Convention provides, in Art. XXIV, parag. two, that this Convention shall apply, after its entry into force, to income earned and to capital owned on or after the first day of January 1962, while the application of the second Convention is limited, according to Article eleven, to successions devolving on or after the date of the entry into force of the Convention.

In order to establish an uniformity between the texts of the two agreements, I have the honour to propose, in the name of my Government, that the convention for the prevention of double taxation on estates and inheritances will apply to successions devolving on or after the first day of January 1962.

If this modification is acceptable to the Government of Italy, I have the honour to propose that this letter and Your Excellency's reply will constitute an Agreement which will enter into force together with the Convention for the prevention of double taxation on estates and inheritances and will constitute an integral part of and have the same duration as that Convention.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Amiel E. NAJAR

H. E. Aldo MORO
Minister for Foreign Affairs
ROME

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 21 marzo 1970

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data 19 febbraio 1970, del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alle Convenzioni italo-israeliane per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione *mortis causa*, concluse a Roma il 22 aprile 1968.

La prima Convenzione prevede, all'articolo XXIV, paragrafo 2, che l'Accordo stesso si applichi, dopo la sua entrata in vigore, al reddito realizzato e al patrimonio posseduto a partire dal 1° gennaio 1962, mentre l'applicabilità della seconda Convenzione viene limitata, ai sensi dell'articolo 11, alle successioni ereditarie apertesi a partire dal giorno della sua entrata in vigore.

Per stabilire un'uniformità fra i due Accordi, ho lo onore di proporre, a nome del mio Governo, che la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione *mortis causa* si applichi invece alle successioni ereditarie apertesi a partire dal 1° gennaio 1962.

Qualora tale modifica risulti accettabile da parte del Governo italiano, ho l'onore di proporre che questa Nota e quella che V. E. si compiacerà inviarmi in risposta costituiscano un Accordo aggiuntivo alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione *mortis causa*, ne formi parte integrante, entri in vigore alla medesima data e ne abbia la stessa durata ».

Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano accetta le proposte sopra menzionate.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Aldo MORO

S. E. l'Ambasciatore Amiel NAJAR
Ambasciatore d'Israele
ROMA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

LEGGE 12 aprile 1973, n. 202.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI —
SCALFARO — RUMOR —
VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 et notamment son article 5;

Affirmant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations;

Reconnaissant que la responsabilité morale de la protection du patrimoine archéologique européen, source de l'histoire européenne la plus ancienne, gravement menacé de destruction tout en concernant au premier chef l'Etat intéressé, incombe à l'ensemble des Etats européens;

Considérant que le point de départ de cette protection devrait être l'application des méthodes scientifiques les plus rigoureuses aux recherches ou découvertes archéologiques en vue de préserver leur pleine signification historique et que toute fouille clandestine en tant que cause de destruction irrémédiable d'informations scientifiques doit être en conséquence rendue impossible;

Considérant que la garantie scientifique ainsi donnée aux biens archéologiques:

(*a*) répondrait aux intérêts des collections notamment publiques, et

(*b*) contribuerait à un nécessaire assainissement du marché des objets provenant des fouilles;

Considérant qu'il y a lieu d'interdire les fouilles clandestines et d'instituer un contrôle de caractère scientifique des biens archéologiques ainsi que d'œuvrer par voie éducative à donner aux fouilles archéologiques toute leur signification scientifique,

Sont convenus ce qui suit:

Article 1

Aux fins de la présente Convention, sont considérés biens archéologiques les vestiges, et les objets ou toutes autres traces de manifestations humaines, constituant un témoignage d'époques et de civilisations dont la principale ou une des principales sources d'information scientifique est assurée par des fouilles ou par des découvertes.

Article 2

Afin d'assurer la protection des gisements et ensembles recélant des biens archéologiques, chaque Partie Contractante s'engage à prendre, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires en vue de:

(*a*) délimiter et protéger les sites et ensembles d'intérêt archéologique;

(*b*) constituer des zones de réserve pour la conservation de témoignages matériels à fouiller par des générations futures d'archéologues.

Article 3

Pour garder aux fouilles archéologiques dans les sites, ensembles et zones désignés conformément à l'article 2 de la présente Convention toute leur signification scientifique, chaque Partie Contractante s'engage, dans la mesure du possible, à:

(*a*) interdire et réprimer les fouilles clandestines;

(*b*) prendre toutes mesures utiles afin que l'exécution de fouilles archéologiques ne soit confiée qu'à des personnes qualifiées et après autorisation spéciale;

(*c*) assurer le contrôle et la conservation des résultats obtenus.

Article 4

1. Chaque Partie Contractante s'engage, pour faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes de biens archéologiques, à adopter toutes dispositions pratiques possibles en vue de la publication scientifique des résultats des fouilles et des découvertes, laquelle doit être rapide et intégrale.

2. En outre, chaque Partie Contractante étudiera les moyens de:

(*a*) recenser les biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés;

(*b*) réaliser un catalogue scientifique des biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés.

Article 5

Eu égard aux objectifs scientifiques, culturels et éducatifs de la présente Convention, chaque Partie Contractante s'engage à:

(*a*) faciliter la circulation des biens archéologiques pour des buts scientifiques, culturels et éducatifs;

(*b*) favoriser les échanges d'information sur

(i) les biens archéologiques

(ii) les fouilles licites et illicites

entre institutions scientifiques, musées et services nationaux compétents;

(*c*) mettre tout en oeuvre pour porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat d'origine, Partie Contractante à cette Convention, toute offre suspecte de provenance de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles et toutes précisions nécessaires à son sujet;

(*d*) entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur des biens archéologiques pour la connaissance du passé des civilisations et du péril que représentent pour ce patrimoine les fouilles incontrôlées.

Article 6

1. Chaque Partie Contractante s'engage à prendre, suivant les besoins, les mesures de collaboration les plus opportunes, afin que la circulation internationale des biens archéologiques ne porte atteinte en aucune manière à l'action de protection des éléments culturels et scientifiques liés à ces biens.

2. Chaque Partie Contractante s'engage, plus spécialement:

(*a*) en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d'achats est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n'acquièrent pas des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles;

(*b*) pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d'une Partie Contractante, mais dont la politique d'achats n'est pas soumise au contrôle de l'Etat:

(i) à leur transmettre le texte de la présente Convention, et

(ii) n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdits musées et institutions aux principes exprimés au paragraphe précédent;

(*c*) à restreindre, autant que possible, par une action d'éducation, d'information, de vigilance et de coopération, le mouvement des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles.

Article 7

En vue d'assurer l'application du principe de coopération pour la protection du patrimoine archéologique qui est à la base de la présente Convention, chaque Partie Contractante, dans le cadre des engagements pris aux termes de la présente Convention, s'engage à prendre en considération tout problème portant sur des données d'identification et d'authentification soulevé par une autre Partie Contractante et à coopérer activement dans les limites de sa législation nationale.

Article 8

Les mesures prévues par la présente Convention ne peuvent pas constituer une limitation au commerce et à la propriété licites des objets archéologiques, ni affecter le régime juridique relatif à la transmission de ces objets.

Article 9

Chaque Partie Contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les mesures qu'elle aura pu prendre touchant l'application des dispositions de la présente Convention.

Article 10

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 11

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention:

(*a*) tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie Contractante à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer à la présente Convention;

(*b*) le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 12

1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 13 de la présente Convention.

Article 13

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 14

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

(*a*) toute signature;

(*b*) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

(*c*) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 10;

(*d*) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;

(*e*) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisée à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Londres, le 6 mai 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
PIERRE HARMEL

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:
NICOS DIMITRIOU

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:
POUL HARTLING

Pour le Gouvernement de la République française:
J. DE LIPKOWSKI

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
WILLY BRANDT

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:
HENRIK SV. BJÖRNSSON

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la Rèpublique italienne:
MARIO ZAGARI

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:
GASTON THORN

Pour le Gouvernement de Malte:
GEORGE BORG OLIVIER

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:
TORSTEN NILSSON

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:
W. SPÜHLER

Pour le Gouvernement de la Rèpublique turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:
FREDERICK MULLEY

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.*

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969

PREAMBOLO

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi Membri allo scopo, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principî che costituiscono il loro comune patrimonio;

Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare l'articolo 5 di essa;

Affermando che il patrimonio archeologico costituisce un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà;

Riconoscendo che la responsabilità morale della protezione del patrimonio archeologico europeo, prima fonte della storia d'Europa, seriamente minacciato di distruzione, pur rientrando in primo luogo fra i doveri dello Stato interessato, incombe comunque sull'insieme degli Stati europei;

Considerando che il punto di partenza di tale protezione dovrebbe essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche o scoperte archeologiche al fine di preservarne il pieno significato storico e di rendere impossibile qualsiasi scavo clandestino in quanto causa di distruzione irrimediabile di informazioni scientifiche;

Considerando che la protezione scientifica in tal modo garantita al patrimonio archeologico:

a) offrirebbe protezione particolarmente alle collezioni pubbliche, e

b) promuoverebbe la necessaria ed invocata riforma del mercato degli oggetti provenienti da scavi archeologici;

Considerando che è necessario vietare gli scavi clandestini ed istituire un controllo di carattere scientifico del patrimonio archeologico, come è del pari necessario cercare, mediante l'istruzione, di dare agli scavi archeologici il loro pieno significato scientifico,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati patrimonio archeologico le vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza umana, costituenti una testimonianza di epoche e civiltà di cui la principale o una delle principali fonti d'informazione scientifica è costituita da scoperte o scavi archeologici.

Articolo 2

Allo scopo di assicurare la protezione delle zone e dei residui archeologici, ogni Parte Contraente si impegna ad adottare, per quanto possibile, le misure necessarie a:

a) delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico;

b) creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi.

Articolo 3

Nell'intento di conservare agli scavi archeologici nei luoghi, nelle zone e nelle riserve di cui all'articolo 2 della presente Convenzione tutto il loro significato scientifico, ogni Parte Contraente si impegna, per quanto possibile, a:

a) vietare e reprimere gli scavi clandestini;

b) prendere le misure necessarie perchè gli scavi archeologici vengano affidati unicamente a persone qualificate previa autorizzazione speciale;

c) assicurare il controllo e la conservazione dei risultati ottenuti.

Articolo 4

1. Ogni Parte Contraente si impegna, allo scopo di facilitare lo studio e la diffusione delle informazioni relative alle scoperte archeologiche, ad adottare tutte le misure pratiche possibili onde assicurare la più rapida e completa diffusione delle informazioni a mezzo di pubblicazioni scientifiche relative a scavi ed a scoperte.

2. Inoltre, ogni Parte Contraente studierà anche il mezzo per:

a) recensire il patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato;

b) redigere un catalogo scientifico del patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato.

Articolo 5

Tenendo conto degli scopi scientifici, culturali ed educativi della presente Convenzione, ogni Parte Contraente si impegna a:

a) facilitare la circolazione dei pezzi archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo;

b) favorire gli scambi di informazioni:

(i) sul patrimonio archeologico;

(ii) sugli scavi legali ed illegali fra le istituzioni scientifiche, i musei ed i competenti servizi nazionali;

c) fare tutto il necessario per portare a conoscenza delle Autorità competenti dello Stato d'origine, Parte Contraente alla presente Convenzione, ogni offerta di sospetta provenienza da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali, unitamente a tutte le necessarie precisazioni al riguardo;

d) intraprendere un'azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare in seno all'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza della storia delle civiltà e del pericolo che gli scavi incontrollati rappresentano per tale patrimonio.

Articolo 6

1. Ogni Parte Contraente si impegna a cooperare, nel modo più appropriato, affinchè la circolazione internazionale dei pezzi archeologici non pregiudichi in nessun modo la protezione dell'interesse culturale e scientifico legato a tali beni.

2. Ogni Parte Contraente si impegna, in particolare:

a) per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni affini la cui politica di acquisti è sottoposta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie onde evitare l'acquisto di pezzi archeologici sospetti, per un preciso motivo, di provenire da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali;

b) per i musei e le altre istituzioni affini situati sul territorio di una Parte Contraente, ma la cui politica di acquisti non sia sottoposta al controllo dello Stato:

(i) a trasmettere loro il testo della presente Convenzione, e

(ii) a non risparmiare alcuno sforzo per ottenere il rispetto da parte di detti musei ed istituzioni dei principî di cui al paragrafo precedente;

c) a limitare, per quanto possibile, mediante l'istruzione, l'informazione, la vigilanza e la cooperazione, il movimento dei pezzi archeologici sospetti, per un preciso motivo, di provenire da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali.

Articolo 7

Allo scopo di assicurare l'applicazione del principio di cooperazione per la protezione del patrimonio archeologico che è alla base della presente Convenzione, ogni Parte Contraente si impegna nel quadro degli obblighi assunti con la presente Convenzione, a prendere in considerazione ogni problema relativo alla identificazione o all'autenticazione sollevato da un'altra Parte Contraente ed a collaborare attivamente nei limiti permessi dalla propria legislazione nazionale.

Articolo 8

Le misure previste dalla presente Convenzione non possono costituire una limitazione al commercio ed alla proprietà legale di pezzi archeologici, nè essere in contrasto con le norme giuridiche relative alla trasmissione di detti pezzi.

Articolo 9

Ogni Parte Contraente notificherà a tempo debito al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le misure da essa adottate riguardanti l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 10

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 11

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione:

a) ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che sia Parte Contraente alla Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, potrà aderire alla presente Convenzione;

b) il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 12

1. Ogni Stato firmatario, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, può designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ogni Stato firmatario, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, o in ogni altro momento successivo, al pari di ogni Stato aderente, al momento del deposito del proprio strumento di adesione o in ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzato a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 13 della presente Convenzione.

Articolo 13

1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.

2. Ogni Parte Contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio di Europa.

3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 14

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'articolo 10;

d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12;

e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Londra, il 6 maggio 1969, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano, stabilimenti di Borgomanero e Camnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano, stabilimenti di Borgomanero e Camnago, con effetto dal 12 giugno 1972;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1973 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 9 agosto 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Torcitura di Borgomanero con sede in Milano, stabilimenti di Borgomanero e Camnago, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7024)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Acafio di Luigi Acanfora - Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.a.s. Acafio di Luigi Acanfora Napoli, con effetto dal 1° aprile 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Acafio di Luigi Acanfora - Napoli, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7026)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera Martino di Piedimonte Matese, gestita dalla società cooperativa Labor.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cartiera Martino di Piedimonte Matese (Caserta) gestita dalla società cooperativa Labor, con effetto dal 14 febbraio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla cartiera Martino di Piedimonte Matese (Caserta) gestita dalla società cooperativa Labor, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7023)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone, con effetto dal 1° febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1972 e 28 febbraio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 21 agosto 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7022)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara, con effetto dal 3 gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 22 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7025)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° maggio 1972;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1973 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 4 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: Coppo

(7021)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamene in data 4 aprile 1968, numero 689 e in data 21 febbraio 1972, n. 249;

Visto, in particolare, l'art. 6 dello statuto predetto concernente la nomina del presidente dell'istituto sopra citato;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »;

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1973, con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto ha designato il dott. Ettore Della Riccia per la carica di presidente dell'istituto medesimo;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente dell'istituto suddetto;

Decreta:

Il dott. Ettore Della Riccia è nominato presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
Coppo

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreotti

(7020)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1973, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato il 24 gennaio 1972 da Scotillo Francesco, coadiutore dattilografo giudiziario presso il tribunale superiore delle acque pubbliche, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia - Ufficio 2° Dir. gen. Org. giud. e AA. GG., in data 4 settembre 1971, prot. n. 10139/9200, con cui gli veniva comunicato che la sua istanza, in data 26 marzo 1971, tendente ad ottenere, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento alla qualifica di coadiutore principale (classe iniziale di stipendio parametro 183), la valutazione del servizio prestato in ferma volontaria nel corpo degli equipaggi della Marina militare (C.E.M.M.) dal 19 settembre 1953 al 30 giugno 1959, non poteva trovare accoglimento.

(6792)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1973 al registro n. 7 Finanze, foglio n. 6, è stato respinto, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione terza in data 13 maggio 1970, n. 1417/69, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla sig.ra De Amicis Emma Maria in Spalletti, domiciliata a Cappelle sul Tavo (Pescara) contro il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, con il quale non fu accolto il ricorso gerarchico in data 5 settembre 1965 riguardante la demanialità di alcuni terreni alluvionali siti in comune di Cappelle sul Tavo.

(7049)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1973, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 207, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 12 aprile 1971, presentato da Blasetti Pacifico ed altri avverso la deliberazione n. 133 del 16 gennaio 1971 con la quale il consiglio comunale di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) ha determinato di non procedere alla vendita — a norma della legge 30 marzo 1965, n. 225 — delle casette asismiche, costruite a totale carico dello Stato nel comune medesimo.

(7051)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1973, registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 180, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 6 agosto 1969 dal sig. Principe Vittorio, operaio di ruolo del Corpo forestale dello Stato, categoria I, nato a Catanzaro il 2 febbraio 1912, avverso la decisione gerarchica del 15 gennaio 1969 che aveva modificato, per l'anno 1967, il giudizio complessivo da « buono » a « distinto ».

(7050)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Lendinara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.526.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6880)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.267.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6881)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.209.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6882)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.106.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6883)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.313.711, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6884)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.394.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6885)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.235.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6886)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.633.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6887)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Ficarolo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.302.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6888)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.265.536, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6889)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Crespino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.543.887, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6890)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.055.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6891)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Corbola (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.935.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6892)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.463.383, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6893)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.265.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6894)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.304.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6895)

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Castelnovo Bariano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.229.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6896)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.395.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6897)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Canda (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.871.717, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6898)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.998.013, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6899)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Calto (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.750.163, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6900)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Bosaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.041.081, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6901)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.724.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6902)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Bergantino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.264.386, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6903)

Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Bagnolo di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.554.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6904)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.527.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6905)

Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Arquà Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.159.031, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6906)

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Ariano nel Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.105.284, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6907)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Valmontone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.163.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6908)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.874.641, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6909)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.402.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6910)

Autorizzazione al comune di Scandiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Scandiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.232.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6911)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 14 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	590,45	590,45	590,10	590,45	590,50	590,45	580,50	590,45	590,45	590,45
Dollaro canadese	590 —	590 —	589,60	590 —	589 —	590 —	589 —	590 —	590 —	590 —
Franco svizzero	183,68	183,68	183,25	183,68	182,50	183,65	183,30	183,68	183,68	183,68
Corona danese	94,93	94,93	95,05	94,93	94,55	94,90	94,79	94,93	94,93	94,93
Corona norvegese	100,60	100,60	100,60	100,60	100 —	100,60	100,50	100,60	100,60	100,60
Corona svedese	131,53	131,53	131,20	131,53	130,50	131,52	131,29	131,53	131,53	131,53
Fiorino olandese	201,75	201,75	201,75	201,75	200,75	201,75	201,40	201,75	201,75	201,75
Franco belga	14,815	14,815	14,785	14,815	14,75	14,80	14,78	14,815	14,81	14,81
Franco francese	130,65	130,65	130,40	130,65	130,50	130,65	130,34	130,65	130,65	130,65
Lira sterlina	1490,35	1490,35	1488,55	1490,35	1483 —	1490,30	1487,75	1490,35	1490,35	1490,35
Marco germanico	209,60	209,60	209,10	209,60	208,25	209,60	209,30	209,60	209,60	209,60
Scellino austriaco	28,69	28,69	28,59	28,69	28,60	28,70	28,67	28,69	28,69	28,69
Escudo portoghese	23,46	23,46	23,3350	23,46	23,25	23,45	23,44	23,46	23,46	23,46
Peseta spagnola	10,178	10,178	10,20	10,178	10,15	10,17	10,2025	10,178	10,17	10,17
Yen giapponese	2,234	2,234	2,24	2,234	2,24	2,23	2,24	2,234	2,23	2,23

Media dei titoli del 14 maggio 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	99,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	97,75
» 5 % (Beni esteri)	94,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,25
» 5,50 % » » 1968-83	94,40
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98.725

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,55
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1973

Valuta	
Dollaro USA	589,975
Dollaro canadese	589,50
Franco svizzero	183,49
Corona danese	94,86
Corona norvegese	100,55
Corona svedese	131,41
Fiorino olandese	201,575
Franco belga	14,797
Franco francese	130,495
Lira sterlina	1489,05
Marco germanico	209,45
Scellino austriaco	28,68
Escudo portoghese	23,45
Peseta spagnola	10,19
Yen giapponese	2,237

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per cento posti in convitto e per millequattrocentosessantadue borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti statali appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato ».

ANNO SCOLASTICO 1973-74

Ai benefici dei posti in Convitto e delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani di padre o di madre che siano stati dipendenti statali appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di Previdenza per il personale civile e militare dello Stato ». (Sono, quindi, esclusi gli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'assistenza scolastica dei quali è posta a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, nonché gli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni appartenenti agli uffici locali ed alle agenzie, per i quali provvede l'Istituto postelegrafonici).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1) *Norme relative al concorso per il ricovero nei convitti.*

I posti gratuiti in convitto, da conferire per l'anno scolastico 1973-74 agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza sono complessivamente 100 (cento), dai quali 5 (cinque) riservati agli orfani, soltanto di sesso maschile, che intendono seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino od altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad apposito esame che ne accerti le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso per i convitti occorre che, alla data del 30 settembre 1973, gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono, sempre alla predetta data, avere non meno d idieci anni e non più di dodici e debbono aver conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni del corredo stesso sono, invece, a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dello E.N.P.A.S. di Spoleto (Perugia) e di Pescara. Qualora detti convitti non avessero disponibilità di posti, gli orfani potranno essere assegnati ad altri collegi convenzionati con l'Ente.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

2) *Norme relative al concorso per le borse di studio.*

Le millequattrocentosessantadue borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico o accademico 1973-74 agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza sono così suddivise:

a) n. 200 da L. 40.000 ciascuna, per la scuola elementare;

b) n. 427 da L. 60.000 ciascuna, per la scuola media inferiore;

c) n. 405 da L. 85.000 ciascuna, per le varie classi delle scuole medie superiori previste dall'ordinamento scolastico statale, cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

d) n. 250 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno accademico 1973-74, si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto statale di istruzione superiore, escluse le accademie militari;

e) n. 130 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti dell'università o di istituti statali di istruzione superiore, escluse le accademie militari, i quali, nell'anno accademico 1973-74, frequentino corsi successivi al primo;

f) n. 50 da L. 100.000 ciascuna, per i laureati che si iscrivano a corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici nell'anno scolastico o accademico 1973-74. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà stato espletato.

Le borse attribuite potranno essere confermate, con le modalità che saranno rese note ai vincitori, anche per gli anni successivi, fino al completamento del corso di studi per il quale le borse stesse sono state concesse. Quelle post-universitarie avranno la durata massima di un triennio.

3) *Condizioni e modalità per la partecipazione ai concorsi per i posti in convitto e per le borse di studio.*

Le domande di partecipazione ai concorsi in oggetto debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica - Ufficio 23° - Via di S. Croce in Gerusalemme n. 55 - 00100 Roma, entro i seguenti, improrogabili termini:

15 agosto 1973, per gli aspiranti ai posti in convitto;

31 ottobre 1973, per gli aspiranti alle borse di studio delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

31 dicembre 1973, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1972-73 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1973-74;

31 marzo 1974, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1972-73, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4), giungeranno, nei suddetti termini, alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni, o presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S., e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dei certificati richiesti.

Le domande, firmate dal rappresentante legale dell'orfano, dovranno precisare a quale beneficio (convitto oppure borse) si intenda concorrere e dovranno indicare con esattezza il domicilio del citato rappresentante legale dell'orfano e di quest'ultimo.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno tra loro graduati per ciascuna di dette categorie, nell'ordine indicate, in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che già abbiano ottenuto un posto in convitto, oppure una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso soltanto un beneficio. Ad una famiglia che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto in presenza di moglie vedova di un iscritto al Fondo di previdenza, la quale abbia cinque figli orfani minorenni a carico, oppure se si tratti di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. Ad una famiglia che già fruisca di due posti in convitto, non potrà essere concesso alcun altro beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se dovrà frequentare le scuole medie superiori, oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla facoltà, o gli esami nel numero che è indicato per i singoli anni di corso risultanti dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che, nell'anno accademico 1973-74, risultino fuori corso.

I candidati alle borse di studio post-universitarie devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni prima della data di emanazione del presente bando di concorso, con votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

4) *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi in oggetto sono:

a) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

b) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto al Fondo di previdenza;

c) stato di servizio dell'iscritto al Fondo di previdenza, per il personale civile, o foglio matricolare se personale militare, rilasciato dal competente Ministero, da cui risultino: carriera, qualifica e grado rivestito dal medesimo alla data del decesso, ovvero, se trattasi di militare, la posizione di stato giuridico in cui il militare stesso si trovava. Per il personale civile che all'atto del decesso si trovava nella posizione « non di ruolo », la dichiarazione rilasciata dall'ex amministrazione di appartenenza, dovrà precisare che il dipendente era stato ammesso al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo e che non era stata esercitata opzione nei confronti dell'INPS per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia;

d) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

e) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

f) dichiarazione del capo famiglia dalla quale risulti: se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio; la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, siano ricoverati in convitto oppure assistiti con borse di studio o sussidi scolastici da qualche altro ente;

g) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

h) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

i) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1972-73;

l) certificato attestante l'iscrizione alla classe o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1973-74;

m) il concorrente che già frequenti l'università dovrà produrre:

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

un certificato rilasciato dall'università con le seguenti indicazioni: I) facoltà ed anno cui lo studente è iscritto; II) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi; III) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

n) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

un certificato dell'università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso stesso e con la precisazione che questo sarà tenuto nell'anno accademico 1973-74. Il relativo certificato di iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre entro l'anno accademico 1973-74. Il candidato che avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate, o legalmente riconosciute, debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici, infine, dovranno portare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Domanda e documenti sono esenti dalla tassa di bollo per l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'E.N.P.A.S.

Si noti che la produzione dei documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), e *h*), potrà essere omessa qualora essi siano stati esibiti all'Ente per il conseguimento di altre borse di studio. In tal caso, occorre che sia fatto espresso richiamo all'istanza a corredo della quale i documenti medesimi furono prodotti.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il presidente: CRUCIANI

(7060)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Riduzione da quindici ad uno dei posti destinati al concorso per titoli ad ispettore principale nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972, registro n. 11, foglio n. 76 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1973, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quindici posti di ispettore principale nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, tra gli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato, in possesso dei requisiti prescritti nell'art. 1 del bando, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278 che ha provveduto alla revisione dei ruoli organici della Direzione generale stessa;
Considerato che alla scadenza del termine utile risulta pervenuta una sola domanda ed è, pertanto, opportuno ridurre i posti messi a concorso da 15 a 1;

Decreta:

Articolo unico

I posti destinati al concorso menzionato nelle premesse sono ridotti da quindici ad uno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1973
Registro n. 4, foglio n. 39

(7096)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Afragola.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Afragola;
Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Afragola, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti	89,73	su 132
2. Salzano dott. Antonio	»	83,75	»
3. Ruggieri dott. Angelantonio	»	82,95	»
4. Micio dott. Ardesino	»	79,73	»

5. Ilari dott. Vergilio	punti	78,21	su 132
6. Pulli dott. Italo	»	77,90	»
7. Vacirca dott. Salvatore	»	77,83	»
8. Marchese dott. Francesco	»	77,62	»
9. Spani dott. Tommaso	»	77,06	»
10. Bertino dott. Giuseppe	»	76,81	»
11. Montagano Mario	»	76,58	»
12. Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
13. Di Giovine dott. Gaetano	»	74,68	»
14. Maddalone Pasquale	»	74,60	»
15. Iannettone dott. Giovanni	»	74,39	»
16. Seclì dott. Ernesto	»	74,30	»
17. Rollone Eusebio	»	74 —	»
18. Pannone dott. Francesco	»	73,38	»
19. Laurenza dott. Giovanni	»	72,90	»
20. Salerno dott. Vincenzo	»	72,23	»
21. Bartalena dott. Valentino	»	72,19	»
22. Milanesi dott. Luigi	»	71,85	»
23. Perruggino Giovanni	»	70,66	»
24. Lomonaco dott. Aldo	»	70,43	»
25. Casazza Egidio	»	70,25	»
26. Mantelli Erminio	»	69,98	»
27. Lauletta dott. Angelo	»	69,51	»
28. Puglisi dott. Carmelo	»	69,46	»
29. Forlani dott. Remo	»	69,45	»
30. De Pascale dott. Mario	»	69,19	»
31. De Negri dott. Errico	»	68,99	»
32. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
33. Faissola Giovanni	»	68,22	»
34. Fulciniti dott. Salvatore	»	68,10	»
35. Bellizzi Alessandro	»	68,08	»
36. Facchini Antonio	»	67,72	»
37. Panuccio dott. Rocco	»	67,64	»
38. Mazza dott. Osvaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	67,15	»
39. Schioppa dott. Gino	»	67,15	»
40. Barbieri dott. Silvio	»	66,98	»
41. Delli Paoli dott. Dante	»	66,83	»
42. Sferruzza dott. Filippo	»	66,75	»
43. Sperduti dott. Michele	»	65,87	»
44. Labriola Antonio	»	65,85	»
45. Miceli Vittorio	»	65,69	»
46. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
47. Alberti Pietro	»	65,46	»
48. Di Giovanni dott. Carmine	»	65,41	»
49. Achilli Amedeo	»	65,06	»
50. Stenghele dott. Giuseppe	»	63,89	»
51. Guercio Aldo	»	63,49	»
52. Taranto Fausto	»	63,33	»
53. Piscitelli Ferruccio	»	63,04	»
54. Ciampa Pietro	»	61,88	»
55. Giuffrè dott. Lodovico	»	61,51	»
56. Rapetti Andrea	»	60,41	»
57. Trullo Antonio	»	59,76	»
58. Summo dott. Vito	»	59,31	»
59. Pascale Vittorio	»	58,59	»
60. Suelzu dott. Clemente	»	58,52	»
61. Persoglio Domenico	»	57,04	»
62. Nepomuceno Renato	»	54,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(6472)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 10 aprile 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	95 —	su 132
2. Verghetti dott. Pietro	»	91,77	»
3. Fornaciari dott. Raul	»	81,68	»
4. Dell'Isola dott. Erasmo	»	80,07	»
5. Lugli dott. Giuseppe	»	79,50	»
6. Polledri dott. Giuseppe	»	79,13	»
7. Bortolan dott. Mariano	»	76,45	»
8. Paiotti dott. Dante	»	75,50	»
9. Finarelli dott. Arnaldo	»	74,52	»
10. Tollis dott. Aldo	»	73,86	»
11. Prati dott. Giovanni	»	72 —	»
12. De Angelis dott. Vittorio	»	71,25	»
13. Rocchi dott. Carlo	»	70,09	»
14. Maiorano dott. Luciano	»	68,04	»
15. Manzini dott. Dario	»	65,81	»
16. Salzano dott. Antonio	»	64,75	»
17. Maiorana dott. Giulio	»	62,80	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(6987)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1967 in data 27 febbraio 1970, con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1967;

Considerato che il prof. Alberto Gugliucci, componente del predetto consesso è deceduto e che, pertanto, è necessario procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 313, in data 5 aprile 1973 con la quale l'ordine dei medici di Avellino, a termini dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, procede alla designazione della prescritta terna di sanitari tra i quali operare la scelta;

Visto il testo unico delle leggi sociali 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa, il dottor Nicola Mottola, primario medico dell'Ente ospedaliero zonale « S. Giacomo » di Monteforte Irpino, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Le prove d'esami avranno luogo presso l'ente ospedaliero « S. Giacomo » di Monteforte Irpino, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, addì 26 aprile 1973

Il medico provinciale f.f.: CARPINELLA

(7101)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1973, n. 11.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 2 *febbraio* 1973)

(2580)

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1973, n. 12.

Istituzione di sessanta borse di studio per iscritti alla scuola di igiene e medicina preventiva o sanità pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 21 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, per contribuire alla formazione di personale medico per i compiti di sanità pubblica nelle costituende unità locali dei servizi sociali e sanitari e di direzione sanitaria negli ospedali della regione, istituisce un fondo triennale per 60 borse di studio di L. 1.500.000 ciascuna da ripartirsi in ugual proporzione negli anni 1973-1974-1975.

Art. 2.

Le borse di studio di cui all'articolo precedente saranno assegnate a coloro che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia a decorrere dall'anno accademico 1967-1968 e siano iscritti a una scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva o sanità pubblica presso una delle facoltà mediche dell'Emilia-Romagna.

Il conferimento delle borse di studio verrà effettuato con deliberazione della giunta regionale sulla base del giudizio espresso da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta da:

l'assessore regionale alla sanità, presidente;

tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno;

tre esperti in medicina pubblica o in medicina sociale designati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;

due funzionari della Regione competenti in materia.

La commissione esprimerà il proprio giudizio definitivo sulla preparazione scientifica e sulle attitudini del candidato sulla base di un colloquio concernente temi di igiene pubblica, medicina preventiva ed organizzazione sanitaria.

Il candidato potrà inoltre presentare alla commissione, all'atto della presentazione dei documenti, sue eventuali pubblicazioni, ricerche, elaborati ed ogni altro titolo di cui la commissione effettuerà preventivamente idonea valutazione.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far domanda in carta libera all'assessorato regionale alla sanità allegando il certificato di laurea, il certificato di iscrizione ad una scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva o sanità pubblica di una delle facoltà mediche della regione, il certificato di nascita, lo stato di famiglia, con la certificazione dei redditi accertati ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

Per il rinnovo delle borse di studio i borsisti dovranno inviare entro il 31 dicembre di ogni anno, all'assessorato regionale alla sanità, la certificazione dell'attività svolta, di cui all'art. 5, rilasciata dall'ente presso cui è stato effettuato il tirocinio e la certificazione del superamento di almeno 1/3 degli esami per anno di corso previsti dal piano di studi rilasciata dalla scuola di specializzazione.

Art. 4.

Il bando di concorso, emanato con decreto del presidente della giunta, dovrà indicare la data entro cui dovrà essere presentata la domanda di ammissione al colloquio, i requisiti e le condizioni generali richiesti dalla presente legge.

Al bando sarà data la massima diffusione nelle sedi universitarie e sanitarie; esso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

Art. 5.

I borsisti hanno l'obbligo di seguire regolarmente le attività di ricerca e didattiche previste nel piano di studio delle singole scuole di specializzazione.

Al fine dell'integrazione fra preparazione teorica e pratica, sanitaria e sociale i borsisti dovranno effettuare un tirocinio per 15 ore settimanali e per 40 settimane all'anno presso il dipartimento di sicurezza sociale della Regione o presso gli uffici sanitari degli enti locali o presso gli enti ospedalieri della Regione.

L'assessorato alla sanità assegnerà i borsisti alle sedi predette previa valutazione delle richieste preferenziali degli interessati.

I borsisti posono anche proporre all'asessorato la loro partecipazione a corsi di perfezionamento in Italia o all'estero. Nel caso che la proposta venga accettata, il tirocinio è ridotto proporzionalmente.

Art. 6.

Le borse di studio hanno durata annuale. Esse sono automaticamente rinnovabili entro il periodo triennale indicato nell'art. 1, fino al completamento del regolare corso di studi, previo accertamento da parte dell'assessore alla sanità che i borsisti abbiano rispettato le condizioni di cui alla presente legge.

In caso di mancata osservanza delle predette condizioni, la giunta regionale dispone che la borsa di studio non venga rinnovata.

L'importo delle borse di studio sarà ripartito in sei rate bimestrali.

I borsisti avranno diritto al rimborso degli oneri di iscrizione ai corsi di specializzazione in igiene e medicina preventiva o sanità pubblica.

Art. 7.

La spesa derivante dalla presente legge, ivi compreso il rimborso degli oneri di cui all'articolo precedente, ammontante a L. 36.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973-1974-1975, viene finanziata mediante la iscrizione nei bilanci preventivi dei rispettivi esercizi degli appositi capitoli di spesa.

Per l'esercizio 1973 la iscrizione del nuovo capitolo di spesa avviene mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio stesso, secondo la esatta destinazione data alla corrispondente somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio medesimo.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) Variazioni in aumento:

Cap. 15060. — Borse di studio per medici dirigenti dei servizi di medicina pubblica (titolo 1° - sezione 3ª - categoria 4ª - rubrica 2ª) . . . . L. 36.000.000

b) Variazioni in diminuzione:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 36.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 febbraio 1973

FANTI

(3402)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 1.
Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento delle stesse e dei relativi depositi dai centri cittadini e di favorire il sorgere di centri commerciali in zone idonee, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario, e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con istituti di credito convenzionati, per la costruzione, in armonia con i vigenti strumenti urbanistici, di fabbricazione e per l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili inerenti al funzionamento dell'azienda.

Possono godere delle agevolazioni le imprese commerciali, cooperative e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita o di acquisto all'ingrosso, nonchè i rappresentanti con deposito che siano iscritti al registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e che intendono costruire i fabbricati occorrenti allo svolgimento della propria attività.

Art. 2.

Possono godere dei benefici di cui alla presente legge:

a) i commercianti che hanno esercitato, all'atto della presentazione della domanda, l'attività commerciale per almeno tre anni;

b) i commercianti che, possedendo il requisito di cui alla precedente lettera *a*), in numero non inferiore a tre, si costituiscano in consorzi per effettuare gli acquisti in comune ed intendano costruire i magazzini necessari per esercitare tale attività in favore dei consorziati.

Art. 3.

I fabbricati possono essere dotati di locali per il ricovero di automezzi e di abitazioni per il custode. La costruzione della eventuale abitazione del proprietario e dei suoi familiari non può usufruire del concorso provinciale.

La successiva destinazione dei fabbricati a scopi diversi da quelli originari, per i quali è stato ottenuto il prestito, comporta la revoca del concorso provinciale.

Se durante il periodo di ammortamento del prestito i fabbricati vengono affittati o ceduti a terzi, indipendentemente dall'azienda, le agevolazioni creditizie sono revocate. Detta disposizione non si applica nel caso di cessazione dell'impresa o nel caso di cessione dell'azienda a terzi, espressamente autorizzate dalla giunta provinciale.

Comporta inoltre la revoca del concorso concesso la mancata esecuzione dei lavori e la mancata effettuazione degli acquisti entro i termini fissati dal successivo art. 7.

In caso di revoca il concorso viene recuperato secondo le norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 4.

Il concorso di cui all'art. 1 è fissato nella misura del 3%, non può superare il periodo di 12 anni e sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito sovvenzionatori.

Il limite massimo del prestito, sia per opere murarie che per attrezzature fisse e mobili, che può fruire del concorso di cui al precedente comma, è stabilito nell'importo complessivo di lire 70 milioni.

Nel caso di cui all'art. 2, lettera *b*), della presente legge, tale limite è riferito ad ogni singola impresa purchè il prestito non superi la misura massima complessiva di lire 300 milioni.

Art. 5.

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito speciali convenzioni per la determinazione del tasso d'interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nelle concessioni dei prestiti.

Art. 6.

Le domande di concorso devono essere presentate alla giunta provinciale, corredate dalla seguente documentazione preliminare:

certificato d'iscrizione alla camera di commercio;

relazione tecnico-illustrativa;

progetto di massima;

preventivo sommario di spesa;

piano di finanziamento dei lavori o degli acquisti;

dichiarazione di massima di concedibilità del prestito rilasciata da un istituto di credito convenzionato.

Nel caso di accoglimento della domanda il richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare, nel termine stabilito dalla giunta provinciale, i seguenti atti:

relazione tecnico-illustrativa del progetto con indicazione degli estremi catastali relativi al fabbricato ed al terreno in cui l'opera verrà realizzata;

progetto esecutivo con allegati la licenza edilizia e gli eventuali nullaosta agli effetti urbanistici e paesaggistici;

preventivo particolareggiato sia per le opere che per gli acquisti.

Art. 7.

La concessione del concorso, la durata dello stesso e l'ammontare della spesa ammessa, sono disposte con deliberazione della giunta provinciale.

Il provvedimento di concessione del contributo stabilisce inoltre il termine entro il quale devono essere ultimate le opere ed effettuati gli acquisti. Detto termine non potrà superare il periodo di due anni dalla data del provvedimento di concessione del concorso.

Art. 8.

Il parere sui progetti esecutivi e sui preventivi delle opere e degli acquisti, sarà espresso dal comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici ai sensi della legge regionale 25 novembre 1963, n. 31.

Art. 9.

Alla liquidazione del concorso si provvede dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e l'effettuazione degli acquisti.

Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità del prestito richiesto, il concorso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa effettuata.

Art. 10.

Per la concessione del concorso di cui alla presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1983.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di lire 20 milioni derivante dallo art. 10 a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2300 del bilancio di previsione delle spese per l'esercizio corrente.

All'onere di lire 20 milioni previsto per gli esercizi successivi, a partire dal 1973, si fa fronte con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal

predetto esercizio 1973, dalla cessazione dell'onere di lire 600 milioni iscritto al cap. 21 del bilancio di previsione 1972 (tabella *B* - Uscite).

Con legge di bilancio saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione della provincia per l'anno 1972.

Art. 12.

Disposizione transitoria

Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le imprese che al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento abbiano già iniziato i lavori, purchè in data posteriore al 1° gennaio 1972.

In tal caso gli interessati dovranno produrre, in aggiunta alla documentazione di cui al precedente art. 6, un attestato del comune competente per territorio, da cui risulti che i lavori hanno avuto inizio posteriormente alla data sopraindicata.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 gennaio 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, p. *Il commissario del Governo per la provincia*: D'AMICO

LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 1973, n. 2.
Provvidenze a favore del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 milioni annui per la durata di 5 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, per i fini di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della citata legge regionale, rispettivamente di lire 15 milioni annui per la durata di 10 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, per i fini di cui alla lettera *b*) del medesimo art. 7.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976 e lire 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

I contributi saranno concessi secondo le disposizioni della legge regionale richiamata al primo comma, salvo le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

In tutte le disposizioni della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, le dizioni « Regione », « Giunta regionale », « Presidente della giunta regionale », « Assessorato regionale », « Assessore regionale », si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni « Provincia », « Giunta provinciale », « Presidente della giunta provinciale », « Assessorato provinciale », « Assessore provinciale ».

I compiti della commissione di cui all'art. 15 della medesima legge regionale e quelli dell'ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 12 sono svolti dall'assessorato provinciale al quale è affidata la materia del commercio.

Art. 3.

Fino a quando non sia diversamente disposto con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, continua ad applicarsi il regolamento di attuazione della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46.

Art. 4.

Le domande di contributo devono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2300 del bilancio di previsione delle spese per l'esercizio corrente.

All'onere di lire 30 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973, si fa fronte con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal predetto esercizio 1973, dalla cessazione dell'onere di lire 600 milioni iscritto al capitolo 21 del bilancio 1972 (tabella *B* - Uscite).

Con legge di bilancio saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio provinciale corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 gennaio 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(3255)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.